



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
Città Metropolitana di Cagliari
C.F. 80004000925

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E LA COSTITUZIONE DELLE
UNIONI CIVILI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 21 giugno 2019

Sommario

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ.....	3
ARTICOLO 2 – LUOGO DELLA CELEBRAZIONE E DELLA COSTITUZIONE.....	3
ARTICOLO 3 – RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE O DELLA COSTITUZIONE	3
ARTICOLO 4 – GIORNATE E ORARI DELLA CELEBRAZIONE O DELLA COSTITUZIONE	3
ARTICOLO 5 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	4
ARTICOLO 6 – ALLESTIMENTO DELLA SALA.....	4
ARTICOLO 7 – FORMALITA’ PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE/COSTITUZIONE	4
ARTICOLO 8 – CONTRIBUTO	5
ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI FINALI	5
ARTICOLO 10 – ENTRATA IN VIGORE	5

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili, così come previsto dalle disposizioni dettate dagli articoli da 106 e seguenti del codice civile e la costituzione delle unioni civili disciplinate dalla legge 20 maggio 2016, n.76.
2. La celebrazione del matrimonio civile e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionalmente garantita e saranno celebrati/costituiti principalmente dal Sindaco e dal Vice-Sindaco;

ARTICOLO 2 – LUOGO DELLA CELEBRAZIONE E DELLA COSTITUZIONE

1. Il matrimonio civile può essere celebrato e l'unione civile costituita, su richiesta degli interessati, nella sala del Consiglio Comunale, Piazza Sandro Pertini, 1, in altri edifici di proprietà del Comune appositamente destinati ovvero in altri luoghi costituenti "Casa Comunale" o pertinenze della stessa, anche fuori dalla sede comunale individuate quali separati uffici di Stato Civile con apposita Delibera di Giunta trasmessa al Prefetto;
2. La celebrazione e la costituzione di cui al comma precedente può avvenire, su richiesta degli interessati, anche in spazi e strutture private debitamente individuate quali separati uffici di Stato Civile con apposita Delibera di Giunta trasmessa al Prefetto.

ARTICOLO 3 – RICHIESTA DELLA CELEBRAZIONE O DELLA COSTITUZIONE

1. I richiedenti, di norma almeno 30 giorni prima della data fissata per il rito civile, presentano all'Ufficiale dello Stato Civile la richiesta di celebrazione del matrimonio o di costituzione dell'unione civile, compilando apposita domanda sottoscritta da entrambi. L'istanza dovrà contenere le generalità dei richiedenti, la data e l'ora dell'evento (modulo allegato A), segnalando l'eventuale presenza, a proprie spese, di eventuali addobbi floreali e di altri servizi aggiuntivi, nonché gli addetti alla loro messa in opera e alla rimozione a cerimonia ultimata.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile devono essere precedute dagli atti preliminari, come previsto dall'art. 50 e segg. del D.P.R. 396 del 03.11.2000 e dalla legge 20 maggio 2016, n.76.
3. Qualora questi non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge non si potrà procedere alla celebrazione/costituzione e la prenotazione del matrimonio e dell'unione civile decadrà automaticamente.

ARTICOLO 4 – GIORNATE E ORARI DELLA CELEBRAZIONE O DELLA COSTITUZIONE

1. Il matrimonio civile e l'unione civile, in base alla scelta dei richiedenti, possono aver luogo nel rispetto dei giorni e orari indicati nel presente regolamento e sono comunque subordinati alla disponibilità del Sindaco o del Delegato alla celebrazione/costituzione, nonché alla disponibilità della sala richiesta compatibilmente con le esigenze istituzionali.
2. Gli orari di celebrazione dei matrimoni civili/costituzione unioni civili sono i seguenti:

● mattino	da lunedì alla domenica	dalle ore 10:30 alle ore 12:30;
● pomeriggio	martedì e mercoledì	dalle ore 16:00 alle ore 18:00
	sabato e domenica	dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
3. Le celebrazioni/costituzioni sono comunque sospese nelle seguenti date:
 - 1 e 6 gennaio
 - il sabato precedente la Pasqua, la domenica di Pasqua ed il giorno successivo (lunedì dell'Angelo)
 - 25 aprile
 - 1 maggio

- 2 giugno
- festa del Santo Patrono (il lunedì successivo alla prima domenica di settembre)
- 14, 15 e 16 agosto
- 1- 4 novembre
- 24, 25 e 26 dicembre
- 31 dicembre

Eventuali deroghe alle date sopra indicate potranno essere concordate con il Sindaco.

ARTICOLO 5 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Ufficio competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili/costituzione unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.
2. La prenotazione della data e della relativa sala ove verrà celebrato il matrimonio/costituita l'unione civile non sarà effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento della somma dovuta al Comune, quale contributo per lo svolgimento del servizio per la celebrazione/costituzione.
3. Il pagamento dovrà essere effettuato, almeno 30 giorni prima della data prevista per il matrimonio/unione civile, tramite bollettino di c.c.p. intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Settimo San Pietro oppure con accredito nel c.c. bancario intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Settimo San Pietro. La causale da indicare in ogni forma di pagamento è "celebrazione matrimonio civile/costituzione unione civile del giorno xx/xx/xxxx" e riportando cognome e nome dei nubendi/delle parti dell'Unione.

ARTICOLO 6 – ALLESTIMENTO DELLA SALA

1. In caso di celebrazione del rito nelle sale di cui [all'art. 2 comma 1 del presente regolamento](#), i richiedenti possono, a propria cura e spese, adornare la sala con ulteriori arredi e addobbi che dovranno essere tempestivamente rimossi al termine della cerimonia. La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa.
2. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio/costituzione unione civile, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, verrà addebitato ai nubendi/alle parti dell'unione.
3. Il Comune di Settimo San Pietro si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi e addobbi temporanei disposti dai richiedenti.
4. È assolutamente vietato gettare riso, confetti, coriandoli o altro all'interno delle strutture comunali, nonché allestire rinfreschi.

ARTICOLO 7 – FORMALITA' PRELIMINARI ALLA CELEBRAZIONE/COSTITUZIONE

1. Nel giorno e nell'ora prevista per la celebrazione/costituzione, per il regolare svolgimento della stessa, dovranno essere presenti, oltre ai nubendi o alle parti dell'unione, due testimoni maggiorenni (uno per parte), muniti di documento di identità in corso di validità.
2. Almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la celebrazione/costituzione i richiedenti dovranno comunicare all'ufficio dello stato civile le generalità dei due testimoni e la scelta del regime patrimoniale (modello allegato B).
3. In caso di qualsiasi variazione, (testimoni, scelta regime patrimoniale, ecc.) i richiedenti dovranno darne comunicazione tassativamente entro le 10:00 del giorno lavorativo precedente il matrimonio/unione civile (nel caso di matrimonio/unione civile prenotati per il sabato o la domenica la comunicazione dovrà pervenire entro le ore 10:00 del venerdì precedente).

ARTICOLO 8 – CONTRIBUTO

1. La celebrazione del matrimonio/costituzione unione civile è soggetta al pagamento di un contributo, stabilito e determinato dalla Giunta Comunale, assumendo come parametri di base per la loro determinazione tutti i costi diretti e indiretti, posti in essere per lo svolgimento del servizio, quali spese per il personale comunale e spese gestionali.
2. Il contributo è differenziato a seconda dell'orario di svolgimento del servizio, del luogo di celebrazione del matrimonio/costituzione dell'unione civile e della residenza dei richiedenti. Si specifica che per i residenti è prevista la gratuità del servizio se la celebrazione del rito avviene nelle sale di cui [all'art. 2 comma 1 del presente regolamento](#);
3. Qualora il servizio richiesto non venisse prestato per causa imputabile al Comune si provvederà alla restituzione della somma corrisposta.
 1. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione del servizio richiesto sia imputabile alle parti richiedenti.
 2. Ai fini dell'applicazione del contributo sono equiparati ai residenti coloro i quali sono già stati residenti nel Comune di Settimo San Pietro negli ultimi due anni antecedenti la data della richiesta.

ARTICOLO 9 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:
 - Il codice civile;
 - Il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
 - Il D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
 - La Legge 20 maggio 2016 n. 76;
 - Lo Statuto Comunale.

ARTICOLO 10 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione della deliberazione di approvazione.